

# COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Parrocchia, n. 6 C.A.P. 09070 ☎ 0785/57723 - 📠 0785/57860 - ✉ aidomaggiore@tiscali.it

Prot. n° 1441 del 10/06/2010

## ORDINANZA N. 8/2010 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE INCENDI -

### IL SINDACO

Viste le Prescrizioni Regionali antincendio 2010, pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 8 supp. Straordinario n.2 del 18 Marzo 2010;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge-Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D.M. 20 dicembre 2001, Linee guida per il Coordinamento della Protezione Civile;

Ravvisata la necessità di adottare apposito provvedimento, limitatamente al territorio di Aidomaggiore, al fine di garantire la pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche e alla recinzioni, comunque costituite, mediante l'estirpazione del fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, entro il **15 giugno** p.v., ai sensi dell'art. 12 delle predette Prescrizioni ;

Dato atto che all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato di Aidomaggiore insistono parecchie aree private, non coltivate che possono creare seri pericoli, sia per il divampare di eventuali incendi, che per il proliferare di insetti che potrebbero arrecare gravi disagi di carattere igienico-sanitario alla collettività;

Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 54, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267

Visto l'art.7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285

Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

### ORDINA

1. Entro il **15 giugno 2010** i proprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, per una fascia di **almeno 3 metri**, ivi comprese le strade comunali o vicinali,;

2. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare **una fascia parafuoco**, con le modalità di cui al comma 1 , intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricovero bestiame, di larghezza **non inferiore a 5 metri**;
3. I proprietari e conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno **3 metri** di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
4. I proprietari e i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate definite all'art. 5 , devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno **5 metri** di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
5. Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1, di **fasce protettive** prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza **non inferiore a 5 metri**
6. Nel periodo compreso tra il primo di **Giugno** ed il quindici di **Ottobre**, vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo" e pertanto in tutto il territorio di Aidomaggiore, **è assolutamente vietato**:
  - accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive,
  - smaltire braci;
  - gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  - fermare gli automezzi dotati di marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
  - Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di " elevato rischio di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio bochivo.
7. Le manifestazioni pirotecniche devono essere preventivamente autorizzate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale almeno **10** prima dell'esecuzione delle stesse.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, verranno puniti con una sanzione pecuniaria da **25 a 500 euro**.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, e per le modalità di richiesta di eventuali autorizzazioni al C.F.V.A. si rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio 2010, pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 8 supp. Straordinario n.2 del 18 Marzo 2010, disponibili presso gli Uffici del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli uffici sottoelencati :

1.	<b>Comando VV. UU.</b>	<b>- Aidomaggiore</b>
2.	<b>Responsabile Ufficio Tecnico</b>	<b>- Aidomaggiore</b>
3.	<b>Comando CC. Stazione</b>	<b>- Aidomaggiore</b>
4.	<b>Prefettura</b>	<b>- Oristano</b>
5.	<b>Comando Stazione Forestale</b>	<b>- Ghilarza</b>

*Dalla residenza municipale, 10 Giugno 2010*

**Il Sindaco**  
**(D.ssa Adele Virdis)**